



SENT. 26/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

Il giudice monocratico, cons. Roberto Rizzi, designato ai sensi dell'articolo

141 c.g.c.

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio per la resa del conto, iscritto al **n. 925** del registro di segreteria,
promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Valle
d'Aosta

PREMESSO che

– la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, con le note prot. n. 170
dell'11/5/2021, n. 90 del 1/3/2022 e n. 119 del 6/3/2023, comunicava,
ai sensi dell'art. 140 c.g.c., alla locale Procura regionale il mancato
deposito, fra l'altro, da parte degli Agenti contabili del Comune di
Pontey dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2018, 2019,
2020 e 2021;

– la Procura regionale, all'esito degli approfondimenti istruttori di
competenza, accertava che, relativamente alla riscossione delle rette
del servizio di mensa scolastica:

○ non erano stati presentati all'amministrazione i conti giudiziali
degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021;

	○ e, conseguentemente, risultavano non depositati presso la	
	segreteria della Sezione;	
	○ l’agente contabile tenuto alla presentazione dei conti degli	
	esercizi dal 2018 al 2021 era BOIS Françoise (cod. fiscale	
	BSOFNC71P42A326G);	
	– la medesima Procura, conseguentemente, promuoveva il giudizio per	
	la resa degli indicati conti, ai sensi dell’art. 141 c.g.c.;	
	– con decreto 2/2024 del 2/1/2024, questo giudice designato assegnava	
	all’agente contabile il termine perentorio del 30 aprile 2024, per la	
	presentazione all’amministrazione di appartenenza dei conti non	
	ancora presentati e al Comune di Pontey il termine del 31 luglio 2024	
	per il deposito nella segreteria di questa Sezione dei conti corredati	
	delle pertinenti parificazioni e relazioni degli organi di controllo	
	interno;	
	– con istanza del 30/8/2024, la Procura regionale, rappresentando che il	
	Comune di Pontey aveva provveduto al deposito dei conti giudiziali	
	tramite l’applicazione SiReCo nel mese di luglio 2024, chiedeva la	
	fissazione dell’udienza camerale per la definizione del giudizio;	
	CONSIDERATO che i conti sono stati depositati, nei termini assegnati, il	
	giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere;	
	RITENUTO che la forma del provvedimento di definizione del giudizio	
	debba essere la sentenza, avuto riguardo al disposto dell’art. 144 c.g.c. e,	
	comunque, trattandosi di forma più idonea al raggiungimento dello scopo (art.	
	38, comma 2, c.g.c.);	
	RITENUTO altresì, che per l’esito del giudizio, non vi è luogo a pronuncia	
	2	

[illegible]